



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 5 marzo 2024
Informativa n. 28/2024

**AI SIGNORI PRESIDENTI
DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: regolamento per lo svolgimento della prova finale dei corsi di alta formazione ex art. 179-ter disp. att. c. p.c.

Cara, Caro Presidente,

a seguito della specifica richiesta della Scuola Superiore della Magistratura il Consiglio Nazionale del Notariato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili hanno redatto di concerto e approvato il Regolamento per lo svolgimento della prova finale dei corsi di alta formazione ex art. 179 - ter disp. att. c.p.c., al fine di assicurare che l'esame si svolga sempre con le medesime modalità per tutti i professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali.

Il regolamento adottato nella seduta del Consiglio Nazionale del 18 gennaio u.s. e che entrerà in vigore dal 1° aprile 2024, presenta importanti novità nello svolgimento della prova finale dei corsi, prevedendo che, nei corsi a distanza (art. 3), l'esame finale possa essere tenuto online in modalità sincrona attraverso una sessione in diretta streaming realizzata con un sistema tale da garantire la veridicità del tracciamento delle attività degli utenti e che i partecipanti mantengano la telecamera accesa per tutta la durata della sessione di esame.

Ti evidenzio che la prova finale dei corsi è prevista per i soli corsi di iscrizione negli elenchi dei delegati alle vendite tenuti presso i Tribunali (comma 5 dell'art. 179-ter disp. att. c. p.c.), e non anche per i corsi di aggiornamento (comma 6 dell'art. 179-ter disp. att. c. p.c.).

Tanto rappresentato, Ti segnalo che restano salve le previsioni generali riguardo l'organizzazione sia dei corsi di iscrizione, che dei corsi di aggiornamento, che dovrà essere espressamente delegata dal Consiglio Nazionale e che i programmi di detti corsi dovranno essere elaborati nel rispetto delle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.

Cari saluti.

Elbano de Nuccio

Regolamento per lo svolgimento della prova finale dei corsi di alta formazione ex art. 179 - ter disp. att. c.p.c.

- Visto l'art. 179-ter, comma quinto, disp. att. c.p.c. che - ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita - stabilisce che Notai, Avvocati e Commercialisti partecipino in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli ordini locali, dal Consiglio Nazionale del Notariato, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e superino con profitto la prova finale al termine del corso;
- Visto l'art. 179-ter, comma settimo, disp. att. c.p.c., a mente del quale la Scuola Superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento sentiti il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e il Consiglio Nazionale del Notariato;
- Viste le linee guida della Scuola Superiore della Magistratura pubblicate il 7 aprile 2023, per cui è necessario garantire che tutti i professionisti che risulteranno iscritti nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. siano in possesso di un'adeguata conoscenza teorica e tecnica mirata all'adempimento dei compiti correlati alla delega e a tutte le operazioni collegate all'incarico, nella prospettiva di assicurare tendenziale uniformità sull'intero territorio nazionale;
- -Viste le linee guida della Scuola Superiore della Magistratura pubblicate il 7 aprile 2023, per cui è necessario garantire che tutti i professionisti che risulteranno iscritti nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., e a mente delle quali per costruire una formazione tecnicamente idonea ai compiti dei delegati e alla realizzazione di una tendenziale uniformità, si è precisato che la prova finale debba essere realizzata attraverso cinquanta domande a risposta chiusa che permettano una correzione automatica sorteggiate nell'ambito di un numero complessivo di quattrocentocinquanta quesiti predisposti di comune accordo dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e dal Consiglio Nazionale del Notariato;
- Considerato che il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e il Consiglio Nazionale del Notariato, in data 28 aprile 2023, hanno pubblicato sui propri siti istituzionali i quattrocentocinquanta quesiti e che, in data 22 maggio 2023, gli stessi Consigli Nazionali, per garantire massima trasparenza della prova, hanno posto in pubblicazione anche le risposte ai quattrocentocinquanta quesiti, stabilendo altresì che la durata della prova finale sia fissata in centoventi minuti;
- Considerata la nota n. 0007952/2023 del 23 maggio 2023 a firma del Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, Dottor Giorgio Lattanzi, con cui si invitano il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e il Consiglio Nazionale del Notariato a redigere, di concerto, un regolamento per lo svolgimento della prova finale, di modo che questa possa svolgersi sempre con le medesime modalità per tutti i professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali:

ADOTTANO

il seguente **Regolamento sulle modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.**

Titolo I

Art. 1 - Principi generali

1. La partecipazione a corsi di formazione la cui durata minima è stabilita in venti ore dalle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura pubblicate il 7 aprile 2023 consente l'assolvimento degli obblighi di formazione richiesti dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c. per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, previo superamento, con profitto, della prova finale d'esame.
2. In ossequio alle indicazioni fornite dalla Scuola Superiore della Magistratura, la prova finale viene realizzata attraverso domande a risposta chiusa che permettano una correzione automatica.
3. Completato il percorso formativo, viene somministrato un test composto da cinquanta domande individuate tramite sorteggio, anche con modalità automatizzata, nell'ambito di quattrocentocinquanta quesiti predisposti di comune accordo dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e dal Consiglio Nazionale del Notariato e pubblicati, unitamente alle risposte, sui rispettivi siti istituzionali.
4. Per lo svolgimento della prova finale di esame sono assegnati centoventi minuti.
5. Il test sarà considerato superato rispondendo correttamente ad almeno trentacinque domande delle cinquanta domande sorteggiate tra quattrocentocinquanta quesiti predisposti di comune accordo dal Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e il Consiglio Nazionale del Notariato e pubblicati, unitamente alle risposte, sui rispettivi siti istituzionali;
6. Qualora, in caso di mancata risposta esatta ad almeno trentacinque domande, la prova finale non sia superata, si potrà nuovamente sostenere la prova finale solo previa ripetizione dell'intero corso.
7. Al termine dell'intero percorso formativo e superata la prova finale, l'Ordine renderà disponibile la certificazione che attesterà la partecipazione al corso - firmata digitalmente dal Presidente dell'Ordine ovvero dal diverso soggetto individuato al punto 4 del successivo articolo 3 - documentabile ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp att. c.p.c.

Art. 2 – Prova finale di esame in presenza

1. Completato il percorso formativo, il Presidente dell'Ordine o un Consigliere da lui delegato o il responsabile scientifico del corso o un suo delegato, somministra un test, composto da cinquanta domande individuate tramite sorteggio nell'ambito dei quattrocentocinquanta quesiti di cui all'art. 1, comma 3.
2. Il Presidente dell'Ordine (o consigliere da lui delegato) o il responsabile scientifico del corso (o un suo delegato) presenza allo svolgimento della prova finale di esame, se del caso coadiuvato da una commissione di esame, e ne assicura il regolare svolgimento.

Art. 3 – Prova finale di esame con modalità on line sincrona

1. L'esame finale può essere tenuto online in modalità sincrona attraverso una sessione in diretta streaming realizzata con un sistema tale da garantire la veridicità del tracciamento delle attività degli utenti.
2. L'accesso alla sessione in diretta e al test deve essere subordinato a login con username e password personali e strettamente riservati.
3. I partecipanti devono mantenere la telecamera accesa per tutta la durata della sessione di esame.

4. Il Presidente dell'Ordine o un Consigliere da lui delegato o il responsabile scientifico del corso o un suo delegato partecipa in video collegamento alla sessione di esame online e identifica i partecipanti per mezzo di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Completato il percorso formativo, viene somministrato un test, differente per ciascun utente, composto da cinquanta domande individuate tramite sorteggio nell'ambito di quattrocentocinquanta quesiti di cui all'art. 1, comma 3.
6. Qualora, per problemi tecnici o in caso di disconnessione, la prova finale sia interrotta, la stessa potrà essere ripetuta non oltre venti giorni dopo la conclusione del corso.

Titolo II

Art. 4 - Aggiornamento quesiti

1. Il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e il Consiglio nazionale del Notariato possono rivedere e aggiornare i quattrocentocinquanta quesiti e pubblicarli, unitamente alle risposte, sui propri siti istituzionali almeno trenta giorni prima della prova finale.

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile 2024.